

- Miramare: DEC/DPN/324 del 02/03/07

Responsabili delle Aree

Sono state predisposte note e circolari riguardanti le funzioni del Responsabile dell'AMP ed i contratti tra detto Responsabile e l'Ente Gestore dell'AMP.

Si è provveduto all'esame e alla approvazione dei contratti.

Sono stati nominati i Responsabili delle aree marine protette di Portofino e di Porto Cesareo.

3.4 Regolamenti

L'articolo 27, comma 3, lett d) della legge 31 dicembre 1982 n. 979 dispone che il decreto di istituzione della riserva marina prevede, fra l'altro, la regolamentazione della riserva statale con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

L'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone che il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo di una riserva marina sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare. Tale regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere della Commissione di riserva.

L'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare, sia approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

(Il concerto con il Ministro della marina mercantile, previsto dalle citate disposizioni, è successivamente venuto meno per effetto dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha trasferito le funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino al Ministero dell'ambiente. Il venir meno del concerto è stato inoltre confermato dall'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha esplicitamente soppresso il concerto previsto dall'art. 18, della legge 12 dicembre 1991, n. 394, nella fase istitutiva dell'area marina protetta).

(La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha trasferito le relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e, in particolare alla Segreteria Tecnica Aree Protette Marine istituita presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per provvedere alla istruttoria preliminare all'istituzione e

all'aggiornamento delle aree marine protette, al supporto nella gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi).

Sulla base delle disposizioni del decreto istitutivo, le attività consentite in un'area marina protetta, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, possono essere soggette a regolamentazioni e discipline da parte dell'ente gestore, con carattere di provvisorietà, nelle more della predisposizione del regolamento. Anche su tali regolamentazioni provvisorie è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione di riserva.

Tale prassi, consolidatasi negli anni sulla base delle esperienze gestionali, ha portato all'emanazione di discipline provvisorie nelle aree marine protette di Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Torre Guaceto, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Capo Caccia, Asinara, Isole Pelagie e Plemmirio.

Nuovo orientamento della Corte dei Conti in merito alla procedura

In sede di controllo di legittimità degli schemi di decreto istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", predisposti nel 2005, la Corte dei Conti è ora intervenuta ricusando il visto ai detti provvedimenti rilevando, nell'adunanza del 18 maggio 2006, la violazione dell'art. 19, comma 5, della legge. 394/1991, in quanto, nei detti decreti istitutivi sono previste deroghe ai divieti elencati all'art. 19 comma 3 della legge, deroghe da prevedersi invece nel Regolamento di cui all'art. 19, comma 5. (Corte dei Conti. Adunanza del 18.05.2006. Sezione Centrale).

Precedentemente alla interpretazione della Corte, in adempimento a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lett. d), della legge 979 del 31.12.1982, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire le aree marine protette dettando, già nel decreto istitutivo, una prima regolamentazione di carattere provvisorio (in quanto seguiva o doveva seguire il regolamento di esecuzione di cui ai commi 6 e 7 art. 28 stessa legge), in attesa della predisposizione e dell'adozione del Regolamento, rispondendo alla duplice esigenza di modulare i divieti e le attività consentite in funzione delle caratteristiche proprie dell'area e di poter esporre con efficacia l'istruttoria preliminare per l'istituzione al confronto con gli enti locali.

L'Organo di controllo ritiene oggi che il provvedimento amministrativo da seguire debba invece prevedere due distinti ed autonomi provvedimenti:

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione

delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;

- il decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di adozione del Regolamento dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991.

In adesione al nuovo orientamento della Corte dei Conti, l'Amministrazione ha avviato l'adeguamento dei due provvedimenti (istitutivo e per il Regolamento), che sono già stati predisposti per le due aree marine di cui si tratta, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta e per quella dell'Isola di Bergeggi, e sono in fase di predisposizione per tutte le altre aree marine in corso di istituzione.

Sugli aggiornati schemi di provvedimento dovranno essere evidentemente acquisiti di nuovo, ove già espressi sui precedenti, il parere degli Enti territoriali, il parere favorevole della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77 del Dec. L.vo 112/98, nonché per quanto riguarda il Regolamento, il parere del Consiglio di Stato ai sensi della legge 400/88.

Conseguenza di questa diversa impostazione procedurale è che, al fine di garantire da subito la gestione dell'area marina istituita, e ancor più, in sede di istruttoria, i necessari accordi con gli enti territoriali e l'adesione delle popolazioni locali, possibili solo con la preventiva conoscenza della proposta di disciplina dell'area, diviene indispensabile che la predisposizione e l'adozione del decreto di istituzione dell'area marina siano contestuali alla predisposizione e adozione del decreto di Regolamento.

Si propone nell'allegato 18 una tabella riassuntiva della situazione aggiornata delle aree marine protette relativamente agli organismi di gestione, ai regolamenti di disciplina e di esecuzione e organizzazione ed alle Commissioni di riserva.

Il protocollo tecnico sulla nautica da diporto sostenibile

A seguito degli accordi intercorsi il 9 ottobre 2006 nel corso del Salone nautico internazionale di Genova, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attivato un Tavolo tecnico permanente sulla nautica sostenibile presso il medesimo Ministero.

Il Tavolo, presieduto dalla Direzione Protezione della Natura, ha visto il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso questo Ministero, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di UCINA, AssoNautica, AssoCharter e AMI (Assistenza Mare Italia), in rappresentanza dell'utenza nautica, nonché di Legambiente, Marevivo e WWF Italia, in rappresentanza del mondo ambientalista.

L'oggetto delle attività del Tavolo tecnico è stata la definizione congiunta di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il settore della nautica, intesa non solo come diporto, ma anche come comparto della locazione e del noleggio, nelle aree marine protette.

L'obiettivo è stato l'introduzione della premialità ambientale per la nautica nelle aree marine protette, mediante l'adozione di una regolamentazione concepita ad hoc nei decreti ministeriali di istituzione e aggiornamento e nei regolamenti delle aree marine protette. A tal fine, essendo in corso in tutte le AMP la redazione dei nuovi Regolamenti o l'aggiornamento dei decreti istitutivi, è stato possibile avviare un processo di revisione delle regolamentazioni e delle zonazioni delle aree marine protette, che fornisca ai diportisti un quadro di regole uniformi, omogenee e condivise.

In particolare il Protocollo ha stabilito norme e criteri in materia di classificazione delle unità, accesso, sosta e velocità di navigazione nelle aree marine protette, attestazione del possesso di requisiti ecologici ("bollino blu") e segnalamenti marittimi, predisponendo una proposta di Regolamentazione per la nautica nelle aree marine protette.

Il protocollo tecnico sulla subacquea sostenibile

Nell'ambito delle iniziative di sistema attivate per le aree marine protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attivato un Tavolo tecnico di consultazione per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette presso il medesimo Ministero.

Il Tavolo, presieduto dalla Direzione per la Protezione della Natura, ha visto il coinvolgimento del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto, dell'ICRAM, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di ADISUB, ASSOSUB, CIAS, CMAS, FIPSAS, HSA Italia, in rappresentanza delle principali Didattiche e Federazioni Nazionali ed Internazionali operanti in Italia, nonché di Greenpeace Italia, Legambiente, Lega Navale Italiana, Mareamico, Marevivo, Verdi Ambiente e Società e WWF Italia, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Finalità del Tavolo è stata la definizione congiunta di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il settore delle attività subacquee ricreative nelle aree marine protette.

Il Tavolo di consultazione ha consentito di definire proposte tecniche e regole di riferimento per le attività subacquee ricreative, basate su principi uniformi, da applicare a tutto il Sistema delle aree marine protette nelle diverse fasi di istituzione, revisione e gestione delle stesse, nonché un Codice di Condotta nazionale da adottare nelle regolamentazioni delle AMP ed, auspicabilmente, su base volontaristica, anche all'esterno delle AMP.

L'obiettivo è stato quello di introdurre criteri di sostenibilità ambientale per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette, mediante l'adozione di una regolamentazione *ad hoc* da recepire nei Decreti ministeriali di istituzione e aggiornamento e nei Regolamenti delle aree marine protette. A tal fine, essendo in corso in tutte le AMP la redazione dei nuovi Regolamenti o l'aggiornamento dei Decreti istitutivi, è stato possibile avviare un processo di revisione delle regolamentazioni e delle zonazioni delle aree marine protette, che fornisca ai subacquei un quadro di regole uniformi, omogenee e condivise.

Il recepimento dei contenuti del presente Protocollo potrà avvenire attraverso:

1. l'adozione della proposta di Regolamentazione nei Decreti istitutivi e nei Regolamenti delle AMP;
2. l'emanazione di Direttive *ad hoc* da parte della Direzione per la Protezione della Natura del MATTM nei confronti dei soggetti gestori delle AMP, in particolare per l'adozione della proposta di Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative nelle AMP;
3. la stipula di specifici Accordi di Programma e Convenzioni con gli operatori del settore;
4. l'adozione, su base volontaristica, anche nel resto del territorio nazionale, del Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative.

3.5 Attività degli Enti gestori

Negli ultimi anni il numero di aree marine protette istituite in Italia è notevolmente aumentato. Il passaggio da uno scenario sperimentale ed in parte marginale, quale quello rappresentato dalle prime istituzioni nel finire degli anni ottanta, ad un ambito più ampio e complesso, maggiormente rappresentativo del sistema costiero e insulare italiano, ha comportato la necessità di rivedere alcuni aspetti organizzativi, anche rilevanti: fra questi, le modalità per l'erogazione dei fondi del Ministero dell'ambiente alle aree marine protette.

L'obiettivo principale è quello di avviare in maniera graduale ed incrementabile nel corso del tempo un sistema che arrivi a erogare le risorse finanziarie in misura proporzionale alla capacità operativa dell'organismo di gestione, alla dimensione del territorio-mare effettivamente tutelato e al livello di avviamento dell'area marina protetta, attivando uno standard

amministrativo contabile e gestionale secondo criteri prestabiliti improntati alla trasparenza e alla massima efficienza.

L'attività dei soggetti gestori si realizza secondo le previsioni del Programma di gestione dell'area marina approvato dal Ministero, nel quale il Programma annuale degli interventi riguarda specifici interventi per le finalità istituzionali dell'area, quali la protezione ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali, la diffusione dell'ecologia e la conoscenza degli ambienti marini e delle caratteristiche ambientali dell'area marina protetta, l'educazione ambientale, lo studio e la ricerca scientifica e la promozione dello sviluppo socio-economico ecosostenibile, e il Funzionamento ordinario concerne la gestione corrente (vedi paragrafo successivo).

Inoltre, l'Amministrazione con il supporto della Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette, a seguito di sopralluoghi e successiva relazione sullo stato delle strutture e dei servizi, fornisce ai soggetti gestori indicazioni metodologiche e tecnico-operative di riferimento per la realizzazione degli interventi ritenuti essenziali e prioritari quali segnalamenti marittimi, strutture, cartellonistica, mezzi dell'Ente Gestore, campi ormeggio per la nautica da diporto, materiale informativo, sito Web, servizi di supporto alla sorveglianza e informazione.

Tra le iniziative concluse per assicurare la più proficua gestione delle aree riveste particolare importanza l'Intesa stipulata il 14 luglio 2005 tra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la quale sono stabilite le competenze amministrative - autorizzatorie e concessorie - relative all'uso delle aree di demanio marittimo.

Sin dal 2000 è stato stipulato un Accordo con l'Associazione nazionale comuni isole minori – ANCIM – e su quella base è stato definito e realizzato un programma coordinato di interventi di tutela e valorizzazione ambientale, finalizzato alla promozione della sostenibilità dello sviluppo e della conservazione naturalistica legata alla salvaguardia dell'ambiente marino, anche mediante interventi di stimolo e di supporto ad attività economiche ecosostenibili nei comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione e nei comuni delle isole minori interessate da Parchi nazionali con perimetrazione a mare, nonché definiti i parametri tecnici per l'elaborazione dei relativi progetti, le modalità e le condizioni per l'attribuzione e l'erogazione del sostegno finanziario e le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti.

In particolare gli interventi si prefiggono di:

- raggiungere la progressiva eliminazione di scarichi idrici non trattati e rifiuti liquidi organici;
- ridurre l'inquinamento prodotto dalle unità da diporto sia da oli e carburante che acustico;
- promuovere nelle isole minori la riconversione della pesca, in particolare al pescaturismo, e quindi delle professioni coinvolte, per la riduzione dello sforzo di pesca;

- ridurre i fenomeni erosivi del sistema marino-costiero, dei sistemi dunali e degli ambiti di scarpata costiera;
- diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e la promozione delle attività economiche e turistiche ecosostenibili;
- realizzare supporti informativi e/o divulgativi e siti internet, organizzare convegni e fiere, workshop e seminari tematici, realizzare programmi per la promozione di prodotti tipici.

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle Aree Marine Protette, al fine di contenerne la relativa spesa, oltre a sollecitare la stipula di accordi di collaborazione non onerosi con tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e con le Associazioni di volontariato, è stata sottoscritta con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - cui compete istituzionalmente la sorveglianza - una convenzione finalizzata all'incremento di detta attività.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate nelle AMP e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP.

La Convenzione ha così previsto:

1. la sorveglianza specifica nelle Aree Marine Protette volta a prevenire e impedire ogni attività in contrasto con i relativi decreti istitutivi e regolamenti, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico;
2. l'acquisto di motovedette, battelli pneumatici, autovetture tipo 4x4 e autoveicoli tipo furgoni, nonché la realizzazione di interventi per l'adeguamento della logistica per il ricovero e lo stazionamento delle motovedette.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fruizione delle aree da parte di un'utenza ampliata, con l'attuazione di progetti specifici orientati all'abbattimento delle barriere architettoniche e la programmazione della realizzazione di acquari tattili per i non vedenti.

E' stato sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Protocollo d'Intesa al fine di concretizzare opportunità di occupazione attraverso interventi di orientamento, selezione e formazione per la creazione di imprese cooperative costituite da disoccupati.

Al fine di tendere ad un'efficace gestione delle AMP, obiettivo tra l'altro previsto entro il 2006 dal Programma di lavoro sulle Aree Protette della Convenzione sulla Biodiversità (CBD; Kuala Lumpur, febbraio 2004), e raggiungibile solo con l'adozione di una gestione adattativa ("adaptive management") - ossia una metodologia che prevede la determinazione e il miglioramento della gestione dell'ambiente sulla base delle attività di indagine e di un approccio condiviso con i diversi portatori di interesse - è stato avviato con il WWF il progetto "Efficacia della gestione delle AMP", coordinato dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali.

Con il CONISMA sono state avviate due convenzioni per il monitoraggio costante delle specie e degli habitat presenti nel Mediterraneo: una per la raccolta e l'informatizzazione di tutti gli studi commissionati dal Ministero o dalle aree marine sulle materie riguardanti il settore mare; l'altra per l'analisi, la valutazione e la conoscenza delle specie e degli habitat presenti nel Mediterraneo anche ai fini dell'inserimento nella lista delle ASPIM delle aree marine protette istituite.

Con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, è stato avviato un progetto mirato alla definizione, analisi di fattibilità tecnico-economica e linee guida per lo sviluppo del sistema pubblico di connettività (sistemi informativi e strumenti di *e-government*, *e-learning* ed *e-commerce*) per il Sistema Nazionale delle Aree Naturali Protette.

Per quanto concerne la promozione del sistema delle aree marine, al fine di valorizzarne le potenzialità economiche, favorire uno sviluppo sostenibile e una fruizione da parte di un turismo consapevole, è stato avviato in alcune aree marine il progetto pilota "Smart Park – boe intelligenti" che prevede la realizzazione di campi ormeggio per il diporto finalizzati ad assicurare la tutela dei fondali marini dall'erosione degli ancoraggi e una fruizione contingentata dei diportisti.

Infine, nel corso del 2005 si è avviato l'utilizzo di un programma informatico per la gestione contabile delle AMP, atto a consentire un raffronto con i dati contabili dell'anno in corso e i movimenti registrati da ogni Ente Gestore.

3.6 Contributo ordinario alle aree marine protette e sua ripartizione

Al fine dell'assegnazione dei contributi, l'Amministrazione, organo vigilante sull'attività dei soggetti gestori, ha richiesto con direttive/circolari, a partire dal 2000, la redazione di un Programma di Gestione dell'area marina protetta precisandone contenuti e modalità, individuando in esso lo strumento attraverso il quale l'Ente gestore pianifica, attua e verifica l'insieme delle attività, le strategie e gli interventi per la realizzazione, nell'ambito dell'anno di esercizio, delle finalità dell'Area Marina Protetta, finanziate sia dal Ministero sia da altri soggetti pubblici o privati.

Il Programma di gestione, predisposto dal Direttore dell'Area marina protetta, è sottoposto al parere preventivo della Commissione di Riserva, acquisito il quale è trasmesso al Ministero per l'approvazione e l'eventuale ammissione al finanziamento.

Si articola in obiettivi operativi distinti tra il Programma annuale degli interventi, che persegue le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni specifiche, e il

Funzionamento ordinario dell'area marina, che è l'insieme dei compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area.

Per ogni anno di competenza, quindi l'Amministrazione, dopo la valutazione del Piano di gestione, ha assegnato ai soggetti gestori delle AMP i fondi relativi al funzionamento ordinario ed ha autorizzato e finanziato gli interventi presentati in ordine di priorità (per urgenza o perché in connessione a eventi o a situazioni particolari).

Per l'anno 2005, sulla base di una valutazione complessiva - tenuto conto dei rispettivi consuntivi dello scorso esercizio finanziario - si è provveduto a trasferire agli Enti Gestori le risorse necessarie al funzionamento ordinario e agli interventi previsti nel Programma di Gestione 2005, con il meccanismo dell'anticipazione e per stati di avanzamento delle attività, per un ammontare complessivo di euro 5.698.646,24 (allegato 19), nonché ad ulteriori contributi di importo complessivo di euro 4.650.024,11 (allegato 20).

Analogamente si è provveduto per l'anno 2006 per un finanziamento complessivo di euro 10.236.133,16 (allegato 21). Ulteriori contributi sono stati assegnati a valere sul capitolo 1646 per un ammontare di euro 2.007.000,00 (allegato 22).

Tra i contributi assegnati alle aree marine protette risultano anche quelli destinati alla promozione del sistema nazionale delle aree protette, di cui si è detto al paragrafo 2.8, all. 15.

Si è provveduto inoltre a fornire alle AMP linee guida per la predisposizione del programma di gestione del 2005 e a diramare apposite circolari fondate sulla programmazione a base annuale e sulla verifica di corretto impiego delle risorse finanziarie già precedentemente assentite e non impegnate.

4. LE RISERVE NATURALI STATALI

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91)

La legge 394/91 e le sue successive mm. e ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le Regioni interessate. Al V Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.753,10 ettari.

Le ultime Riserve Naturali Statali in ordine di tempo istituite sono la RNS Isole di Ventotene e S. Stefano (D.M. 11.05.99), la RNS Tenuta di Castelporziano (D.M.12.05.99), la RNS Torre Guaceto (D.M. 04.02.2000), la RNS Gola del Furlo (D.M. 02.06.01) e la RNS Isola di Vivara (D.M. 24.06.02).

Sono in corso i procedimenti per l'istituzione delle riserve naturali statali di Valle dell'Averto, di Valle Millecampi, delle Isole di Ponza e Palmarola, delle Isole di Ischia e Capri, e del Tarvisiano.

4.1 Piani di gestione e Regolamenti delle RNS

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 146) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- 9 Riserve Biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente P. N. della Sila;
- 3 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello) all'ass. ambientalista WWF;
- 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini;
- 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Per quanto riguarda le RNS gestite dal Corpo Forestale dello Stato –ex ASFD – non sono stati approntati Piani di Gestione.

Quelle gestite dall'associazione ambientalista WWF hanno proposto Piani di Gestione allargati ad ambiti esterni alla Riserva - in quanto individuati quali proposti siti di importanza comunitaria - dovendosi quindi rilevare la necessità di una loro revisione e limitazione al solo perimetro della RNS.

E' stata avviata la procedura per l'adozione da parte del Ministro dell'ambiente del Piano di gestione della R. N. S. di Torre Guaceto (in corso di valutazione).

E' stata avviata altresì la procedura per l'adozione del Regolamento della R. N. S. Abbadia di Fiastra già dotata di Piano di gestione (il Regolamento valutato positivamente è

stato trasmesso nel novembre 2005 alla Regione Marche per il prescritto parere, sollecitato nel febbraio 2006 e non ancora espresso).

4.2 Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Le leggi n. 394/91 e n. 426/98 hanno stabilito che le Riserve naturali dello Stato e i relativi immobili fossero trasferiti agli Enti Parco nazionali, ai fini dell'attuazione di quella omogeneità di gestione richiesta dal legislatore. E' utile ricordare anche l'intesa (ai sensi dell'art. 78, comma 2, del dec. l.vo 31 marzo 1998, n. 112) espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 che prevede, tra l'altro, l'affidamento delle Riserve naturali ricadenti nei territori dei Parchi nazionali alla gestione dello Stato.

Il coinvolgimento delle competenze di Amministrazioni diverse ha fatto ritenere opportuno richiedere il coordinamento delle rispettive attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio – Ufficio Coordinamento Amministrativo – cui nel dicembre 2000 fu sottoposto uno schema di D.P.C.M. predisposto a seguito di detta intesa e inerente il suddetto affidamento - ha ritenuto opportuno non avallare (con nota del marzo 2001) lo schema di provvedimento richiedendo l'intesa che l'affidamento delle riserve agli Enti parco avvenga contestualmente al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

E' nel frattempo intervenuta la nuova legge di ordinamento del Corpo Forestale dello Stato n. 36 del 6 febbraio 2004 che, all'art. 4, conferma, tra l'altro, il trasferimento della gestione delle R.N.S. ricadenti in tutto o in parte nei parchi nazionali agli Enti Parco attraverso l'adozione di un D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In attuazione di detta legge, dopo precedenti proposte e lo svolgimento di una serie di incontri tecnici, è stato predisposto e sottoposto in data 9 marzo 2006 al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un nuovo schema di D.P.C.M. e, successivamente agli accordi intervenuti, lo schema di D.P.C.M. conclusivo inoltrato in data 30 maggio 2007.

4.3 Contributo ordinario alle RNS

Come già illustrato al paragrafo 2.8 le Riserve Naturali dello Stato hanno ricevuto un'assegnazione complessiva di Euro 2.500.000,00. Dal riparto sono state escluse quelle di "Torre Guaceto" e di "Isola di Ventotene e Santo Stefano" per le quali, in una logica di "sistema" delle aree protette si è preferito utilizzare le risorse disponibili per le aree marine che le hanno in affidamento.

Nell'allegato 23 è riportato l'elenco delle R. N. S. e per ognuna il contributo ricevuto per l'anno 2005 e per l'anno 2006.

5. I PARCHI E LE RISERVE REGIONALI

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal Decreto Legislativo n. 112/98, attuativo della Legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

Ad oggi, non tutte le Regioni hanno adeguato la propria normativa alla legge 394/91.

Nel V Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale risultano iscritti 105 Parchi Regionali, per una superficie complessiva di 1.175.110,83 ettari a terra, e 335 Riserve naturali Regionali, per una superficie complessiva di 214.221,01 ettari a terra e 1.284,00 a mare.

Allo stato delle verifiche finora compiute, per il VI Aggiornamento sono state presentate richieste di iscrizione per altre 21 aree regionali, che porteranno a 117 parchi regionali (sup. compl. 1.238.852,18 ettari a terra) e 343 riserve naturali regionali (sup. compl. 250.971,58 ettari a terra e 1.284,00 a mare).

6. LE AREE PROTETTE AI SENSI DELLA 394/91 E LA RETE NATURA 2000

La Comunità Europea al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva

92/43/CEE, cosiddetta "Habitat" - recepita con D.P.R. n. 357/97 modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Le Zone di Protezione Speciale sono quelle già previste da altra Direttiva Comunitaria la 79/409/CEE, cosiddetta "Uccelli" - recepita con la Legge n. 157/92 - individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione, dopo una procedura che prevede la designazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e l'adozione da parte della Commissione Europea dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), saranno infine istituite con decreto del Ministro competente di ogni stato membro.

Attualmente le ZPS interessano circa il 13% del territorio nazionale e i SIC circa il 15% e complessivamente coprono il 20% del territorio nazionale.

L'articolo 2 della legge 394/91 dopo aver classificato, ai primi quattro commi, le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, attribuisce, al comma 5, al Comitato per le aree naturali protette - soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di *"operare ulteriori classificazioni delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali..."*

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha quindi stabilito l'inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comporta l'applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 394/91, dall'altra che volontà del Comitato è stata l'ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge 394/91 e dovendosi quindi applicare la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 e dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopracitata stabilisce che spetta alle Regioni e alle Province autonome assicurare sia opportune misure di salvaguardia per i proposti SIC e i SIC assolvendo tale obbligo con l'estensione ad essi della valutazione d'incidenza prevista per le

ZSC e le ZPS dalla direttiva Habitat, sia misure di conservazione, anche attraverso piani di gestione specifici o integrati, per le ZSC e le ZPS entro sei mesi dalla loro designazione.

Si è ritenuto opportuno, anche a seguito delle richieste avanzate in tal senso dalle Amministrazioni regionali, affrontare tale conflittualità interpretativa. Il Decreto Legge n. 251 del 16 agosto 2006 aveva affrontato la materia ponendo in essere a livello nazionale opportune misure di conservazione, in attesa che venissero individuate a livello regionale più specifiche misure sito per sito attraverso un'attenta analisi delle specie e degli habitat di specie, conformemente a quanto previsto dalle Direttive Habitat ed Uccelli.

La mancata conversione in legge del provvedimento ha portato all'inserimento nel testo della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) dell'articolo 1, comma 1226, nel quale si prevede un decreto del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare che fissi i criteri minimi uniformi per la conservazione delle ZSC e delle ZPS. Tale decreto è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.,

Nell'ambito della Direttiva Uccelli si sta giungendo alla positiva conclusione della procedura d'infrazione C-378/01 (Ricorso per inadempimento - mancata applicazione dell'art. 4 par. 1, 2 e 3 della Direttiva 79/409/CEE). La procedura avviata nel 1993 era arrivata ad un passo dalla sanzione pecuniaria (ex art. 228 del Trattato dell'Unione), con il notevole numero di nuove ZPS classificate negli ultimi mesi da tutte le Regioni interessate si è sostanzialmente risposto a tutte le richieste avanzate nella Procedura d'Infrazione.

La Direttiva Habitat (il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità in situ) ha come obiettivo principale il mantenimento in uno "stato di conservazione soddisfacente" per gli habitat e le popolazioni di specie di interesse comunitario. In tal senso la DPN si sta attivando per mettere in atto le attività di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, non solo all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ma sull'intero territorio nazionale (si sta lavorando alla redazione delle Linee guida nazionali, sulle quali ci sarà il confronto con le Autorità regionali in Conferenza Stato Regioni)

Nell'ambito dell'attività relativa alla predisposizione della Strategia Nazionale sulla Biodiversità (National Biodiversity Strategies and Action Plans in attuazione della Convenzione internazionale sulla Biodiversità) negli ultimi mesi dello scorso anno è stato avviato il lavoro di analisi ed attuazione degli obiettivi prioritari individuati a livello comunitario nell'ambito della Decisione del Consiglio Ambiente adottata lo scorso 21 dicembre.

La decisione dà significato politico a quanto contenuto nella Comunicazione della CE – COM (2006) 216 final del 22 maggio 2006 e in particolare riporta in allegato il Piano di azione europeo (Annex I - *EU Action Plan to 2010 and Beyond*) relativo a priorità, obiettivi e azioni da intraprendere sia a livello di Commissione che di singolo Stato Membro per raggiungere e superare l'obiettivo globale del 2010 di arrestare la perdita di Biodiversità da mettere in atto per il periodo 2007-2013, affinché i nuovi impegni politici assunti vengano trasformati in azioni concrete.

La nota di accompagnamento da parte del Commissario Dimas ribadisce che, a livello comunitario, l'arresto della perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono le priorità individuate dalla Commissione e dagli Stati Membri.

La decisione del Consiglio richiede agli Stati Membri di *procedere urgentemente all'attuazione del Piano d'Azione come appropriato*; per tale adempimento il MATTM, nell'elaborare la propria attività relativa alla predisposizione della Strategia Nazionale sulla Biodiversità, sta effettuando una ricognizione sullo stato di attuazione a livello nazionale degli obiettivi individuati a livello comunitario.

Al fine di giungere all'identificazione di azioni e strumenti nazionali - che in molti casi avranno bisogno per la loro implementazione del supporto di tavoli tecnici da istituire "ad hoc" con i soggetti portatori di interesse e/o possibili attuatori - per ogni azione si sta evidenziando lo stato dell'arte a livello nazionale (non solo istituzionale, ma anche come attività presente sul territorio ad opera di altri soggetti), le criticità e le possibili azioni, i soggetti coinvolti o da coinvolgere.

Si ritiene che il successivo sviluppo di implementazione sia strettamente connesso con l'attività avviata per la programmazione finanziaria 2007-2013 con le altre Amministrazioni centrali e locali. Di fatto, questa fase è già un'attuazione a livello nazionale di parte della Strategia europea e rappresenta, pertanto, per l'avvio della strategia nazionale, il necessario superamento della Delibera CIPE del 1994.

Appare, inoltre, opportuno sottolineare come questa fase di programmazione economica sia strategica anche a livello nazionale in quanto permette di coordinare e convogliare attività e risorse sul tema della Biodiversità in modo concordato e partecipato con le realtà territoriali che rappresentano il livello di applicazione su cui verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati.

7. IL SISTEMA NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE

L'attività fondamentale dei parchi comporta un aggiornamento ed una ricerca continua di strategie che rispondano adeguatamente ad esigenze mutevoli, e fino ad oggi sono state

sviluppate linee strategiche e di azione che costituiscono certamente un patrimonio importante per l'intero Paese.

Tali linee strategiche si concretizzano in una nuova prospettiva che pone i parchi al centro, quali nodi fondamentali e di eccellenza, di una rete ecologica che interessa tutto l'ambito nazionale. Ed è in questa prospettiva che si collocano i "progetti di sistema" che riguardano i grandi complessi geografici fragili del nostro Paese: le Alpi, l'Appennino, le coste, il bacino del Po e le isole minori.

Questa visione d'insieme porta a delineare uno sviluppo unitario delle aree protette e si concretizza nella realizzazione di azioni coordinate su scala nazionale: un esempio in tal senso è il progetto A.P.E. (Appennino Parco d'Europa). Tutte le attività che si inseriscono in questo disegno strategico complessivo e che riguardano diversi settori, dalla tutela della biodiversità alla promozione della qualità agricola, al turismo e all'educazione ambientale, hanno una valenza fondamentale in quanto indirizzate alla costruzione di un sistema di sinergie e collegamenti utili in grado di far sviluppare le enormi potenzialità del territorio delle aree protette.

La realtà dei parchi del nostro Paese è ormai una realtà matura in grado di assolvere attività complesse, che si sostanziano in iniziative a tutti i livelli ed il cui intreccio ha consentito di migliorare il quadro di riferimento entro cui la funzione e l'azione dei parchi si devono svolgere. Emblematici esempi in tal senso sono le manifestazioni quali la Giornata Europea dei Parchi, Mediterre, Parks Life, nel corso delle quali si celebrano centinaia di eventi e di rassegne organizzati dagli Enti gestori delle Aree protette.

Questa linea di sviluppo complessiva ha condotto alla adozione di strumenti in grado di potenziare la collaborazione tra le istituzioni. Uno di questi strumenti è, per esempio, il "Tavolo interistituzionale di confronto e di raccordo tecnico e politico in tema di aree protette" che unitamente ad altri strumenti ed attraverso una revisione normativa adeguata può condurre ad un ancora maggiore sviluppo delle potenzialità dell'intero sistema nazionale di aree protette.

Il nostro sistema nazionale, poi, si inserisce e si sviluppa in un contesto transnazionale, proiettandosi inevitabilmente verso un ambito europeo e mediterraneo. A tal proposito la condivisione di obiettivi con soggetti stranieri è in costante crescita, come in aumento sono le iniziative volte alla creazione di un ruolo sopranazionale delle aree protette. Le iniziative in tal senso portate avanti dal nostro Paese, come per esempio la creazione di un Osservatorio Europeo dei Parchi e una Federazione dei Parchi del Mediterraneo, sono state da tutti accolte molto positivamente nella condivisa consapevolezza della necessità di tutelare la ricchezza naturalistica e paesaggistica delle aree protette unitamente alla valorizzazione delle ricchezze culturali, artistica e storica.